

## BILANCIO ESG – IN ATTESA DEL RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DELLA "CSRD" EUROPEA: COSA FARE?

A CURA DI

FRANCESCO LIPARI ALAIN DEVALLE



E' prevista, nel mese di luglio 2024, l'emanazione, del Decreto di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva "Corporate Sustainability Reporting Directive" ("CSRD"), che imporrà alle società e ai gruppi aventi determinate caratteristiche dimensionali (in termini di fatturato, numero dipendenti e attività), di rendicontare le informazioni di sostenibilità in ambito ESG (Ambientale, Sociale, Governance) all'interno della propria relazione sulla gestione, secondo standard comuni definiti a livello europeo (principi "ESRS"), elaborati dall'EFRAG, e adottati dalla Commissione Europea con specifici atti delegati.

Qualora il recepimento nell'ordinamento italiano avvenga senza modifiche rispetto a quanto previsto dalla direttiva CSRD, le società saranno tenute ad adeguarsi ai nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità secondo la seguente scadenze:

- 1. dal 1° gennaio 2024 (o data successiva) per le grandi imprese di interesse pubblico (più di 500 dipendenti) e per gli enti di interesse pubblico che sono capogruppo di un gruppo di grandi dimensioni (più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025;
- 2. dal 1° gennaio 2025 (o data successiva) per le grandi imprese/grandi gruppi non ancora soggetti alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria che abbiano determinati requisiti dimensionali;
- 3. dal 1° gennaio 2026 (o data successiva) per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027. Le PMI possono scegliere di derogare, motivando la deroga, fino al 2028.

La definizione di **grandi imprese** è quella contenuta nel paragrafo 4 dell'art. 3 della medesima direttiva ossia «le imprese che **alla data di chiusura del bilancio superano** i limiti numerici di **almeno due** dei tre criteri sequenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;
- c) oltre **250 dipendenti**.

La Commissione Europea ha emanato la direttiva delegata 2023/2775/UE, pubblicata sulla GU Europea del 21 dicembre 2023, con la quale vengono modificati i limiti dimensionali delle definizioni, inter alia, di micro-imprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese e grandi gruppi di cui alla direttiva 2013/34/UE. Nell'ambito della definizione di grandi imprese, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 25.000.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 50.000.000. Nel documento in pubblica consultazione relativo al recepimento della CSRD, "si segnala che sono in corso le opportune valutazioni per assicurare il corretto recepimento" dei nuovi limiti previsti dalla normativa europea.



Si ricorda che in webinar precedenti lo studio si è soffermato a comunicare l'importanza che le aziende elaborassero una propria strategia di rendicontazione dei temi di sostenibilità per poter soddisfare il contesto normativo in fase di continua evoluzione e le esigenze informative da parte degli stakeholder esterni (istituti di credito e soggetti a monte della catena del valore).

Non è oggetto della presente circolare entrare nei dettagli dei contenuti che dovranno essere rendicontati e che saranno oggetto di approfondimenti specifici successivi tramite webinar e/o circolari da parte dello studio. In questa sede ci limitiamo a ricordare che la CSRD richiede che vengano rendicontati:

- I processi, i controlli e le procedure di governance utilizzati per monitorare, gestire e controllare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connesse ciascuno dei temi materiali individuati:
- come la strategia e il modello aziendale si allinei a tali impatti, rischi ed opportunità;
- i processi mediante i quali l'impresa:
  - > individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza,
  - > gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni;
- metriche ed obiettivi per quantificare le prestazioni dell'impresa e i progressi compiuti per ciascuno tema materiale.

GLI ESRS, forniscono linee guida specifiche per i seguenti temi ritenuti potenzialmente rilevanti per tutte le imprese:

ESRS E1	Cambiamenti climatici
	Cambianienti ciiniatici
ESRS E2	Inquinamento
ESRS E3	Acque e risorse marine
ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5	Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS S1	Forza lavoro propria
ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3	Comunità interessate

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda l'impresa che redige il bilancio: tuttavia le informazioni sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle ("informazioni sulla catena del valore"). Le PMI inserite nella catena di valore saranno quindi obbligate a raccogliere dati quantitativi e qualitativi di tali soggetti e saranno soggette a richiesta di dati da parte dei soggetti a monte.



Ad oggi, le aziende italiane non quotate non sono obbligate ad alcuna rendicontazione e possono essere suddivise nei seguenti due gruppi:

- 1) aziende che hanno già iniziato negli anni precedenti a rendicontare le informazioni in una ottica volontaria circa la propria sostenibilità, in un documento separato rispetto al bilancio OIC e utilizzando come riferimento i principi GRI;
- 2) aziende che ad oggi non hanno ancora intrapreso alcun percorso di rendicontazione, in attesa di chiarimenti normativi e/o perché ancora in una fase di verifica interna circa la disponibilità di dati quantitativi / qualitativi necessari.

Il recepimento della direttiva impatterà ovviamente in maniera diversa le aziende appartenenti a ciascuno dei due gruppi:

- 1) per le prime: prevediamo che gli impatti operativi più rilevanti siano relativi a:
  - a. necessità di allargare il perimetro di rendicontazione ad oggi considerato elevandolo a livello eventuale di Gruppo e agli stakeholders nella catena di valore;
  - b. rivedere la propria matrice di materialità in ottica di "doppia materialità" (d'impatto e finanziaria, quest'ultima una novità);
  - c. necessità di allargare la base informativa da rendicontare passando da un approccio di volontarietà con possibilità di scegliere cosa rendicontare a una di obbligatorietà volto a rendicontare tutte le informazioni richieste dalla normativa;
  - d. utilizzo dei nuovi principi ESRS da coordinare con GRI utilizzati per la redazione del report di sostenibilità in via facoltativa.
- 2) Per le seconde: prevediamo che gli impatti operativi più rilevanti siano relativi a:
  - a. necessità di impostare una strategia di rendicontazione triennale;
  - creare un gruppo di lavoro interno da dedicare al progetto, verificandone la disponibilità in termini di effort necessario e scegliere i consulenti esterni eventualmente a supporto;
  - c. prendere piena consapevolezza delle informazioni quantitative e qualitative richieste, che non sono solo limitate a quelle di natura più strettamente ambientale.

In base alla nostra esperienza sui progetti coinvolti, conoscenza dalla normativa e interlocuzioni in corso con la comunità di esperti, segnaliamo però due temi applicabili a tutte le società e per cui suggeriamo di avviare un processo di valutazione interno anche se in attesa di conoscere i contenuti del decreto di recepimento.

1) La società ha oggi un piano industriale di medio periodo con il conseguente piano economico finanziario patrimoniale? In tale piano, vengono considerati gli impatti potenziali esterni dell'azienda verso ambiente e persone e gli impatti finanziari prevedibili sull'azienda?



Il tema è particolarmente delicato, perché comporta un momento di "riflessione" strategica da parte dell'organo gestorio con potenziali risvolti non solo in termini di rendicontazione ma anche di posizionamento, strategia aziendale, risvolti finanziari, relazioni con stakeholder. Nella visione aziendalista che si sta consolidando nel panorama italiano, segnaliamo che tale punto si inquadra anche nell'ambito della valutazione più ampia degli adeguati assetti organizzativi come da art 2086 codice civile.

- 2) La società ha attività economiche ammissibile e/o allineate alla Tassonomia Europea delle attività sostenibili? La Commissione Europea ha adottato nel giugno 2023 il Regolamento Delegato UE 2023/2485, con cui ha definito:
  - a. una prima lista di settori e attività economiche **ammissibili** ai sensi della Tassonomia delle attività sostenibili, e
  - b. i relativi criteri di vaglio tecnico che consentono di verificare l'eco-sostenibilità di un'attività economica (cd. "allineamento" alla Tassonomia) ovvero se esse contribuiscano in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di uso sostenibile delle risorse idriche e marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione degli ecosistemi e della biodiversità.

La verifica circa l'ammissibilità e allineamento di una attività economica è un processo complesso che richiede conoscenza puntuale della normativa da un lato e dei processi produttivi aziendali il cui output potrebbe portare a riflessioni strategiche ed operative circa il piano degli investimenti da inserire nel piano industriale, nonché la necessità di dotarsi di un modello di controllo interno per ottenere i dati quantitativi in termini di fatturato/CAPEX e OPEX, richiesti dalla CSRD nonché, sempre di più, da soggetti a monte della catena di valore.

Si rammenta che le società che non verranno impattate dalla CSRD, potranno predisporre la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria e in base ai principi GRI.

In attesa del Decreto di recepimento nell'ordinamento italiano della CSRD previsto entro il 6 luglio 2024, lo studio è a disposizione nei mesi di maggio e giugno per un approfondimento circa i temi specifici citati nonché sulle diverse ipotesi possibili di strategia di rendicontazione.

## CONTATTI



FRANCESCO LIPARI FRANCESCO.LIPARI@RLVT.IT



ALAIN DEVALLE

ALAIN.DEVALLE@RLVT.IT



RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT